

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5476 del 24/10/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>ç</i> SOCIETÀ MAESTRI SPA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. 1173 DEL 10/04/2015 RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE, VIA EMILIA PONENTE N. 507.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5693 del 23/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **SOCIETÀ MAESTRI SPA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. 1173 DEL 10/04/2015 RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUTORE CARBURANTI, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE, VIA EMILIA PONENTE N. 507.**

### IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATO che la **Società Maestri S.p.A.**, avente sede legale in comune di Forlimpopoli, via Mazzini n.8/a, per l'esercizio dell'attività di distributore di carburanti, sita in comune di Castel Bolognese, via Emilia Ponente n. 507 risulta in possesso dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 1173 del 10/04/2015 (come comunicato dallo SUAP dell'Unione della Romagna Faentina con nota ns PG 41523 del 27/04/2015);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 08/03/2018 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PGRA 3349/2018 del 13/03/2018 (Pratica Sinadoc 9717/2018), dalla **Società Maestri spa** (P.IVA 03216240402), di modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 1173 del 10/04/2015, relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali unite ad acque di prima pioggia e acque reflue domestiche in acque superficiali;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ La DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- ✓ La DGR 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005".

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 9717/2018, emerge che:

- la Ditta svolge attività di distributore di carburanti;
- in data 08/03/2018 la **Società Maestri spa** ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina istanza di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, dell'AUA n.1173 del 10/04/2015, relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali unite ad acque di prima pioggia e acque reflue domestiche in acque superficiali;
- In particolare la modifica è relativa alle acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio, non più di pertinenza della Maestri spa, proprietaria dell'impianto, ma di altra Ditta affittuaria dell'autolavaggio e titolare di una propria AUA;
- pertanto la modifica sostanziale dell'AUA è comprensiva del seguente titolo abilitativo:
  - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) – di competenza comunale.
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita da ARPAE SAC di Ravenna la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di richiedere alla Ditta interessata documentazione integrativa come comunicato con nota PGRA 4043/2018 del 28/03/2018;
- ai fini dell'adozione della modifica sostanziale di AUA, risulta acquisito con nota PGRA 6396/2018 del 17/05/2018, il parere favorevole con prescrizioni dell'Unione della Romagna Faentina – SUE di Castel Bolognese per l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche in acque superficiali.

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 1173 del 10/04/2015, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di distributore di carburanti, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della **Società Maestri spa** (P.IVA 03216240402), con sede legale in comune di Forlimpopoli, via Mazzini n.8/a, e impianto sito in comune di Castel Bolognese, via Emilia Ponente n. 507, **per l'esercizio dell'attività di distributore di carburanti**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 1173 del 10/04/2015 (come comunicato dallo SUAP dell'Unione della Romagna Faentina con nota ns PG 41523 del 27/04/2015).
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
    - l'**Allegato A)** al presente provvedimento **riporta** le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in acque superficiali di acque di prima pioggia unite ad acque reflue domestiche - di competenza comunale.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b.) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

3.c.) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina – SUE di Castel Bolognese e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

**SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA UNITE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE.**

**Condizioni**

- A) le acque da scaricare sono costituite da acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali dell'attività di distributore di carburanti unite ad acque reflue domestiche dei servizi igienici ad uso del gestore dell'attività;
- B) le acque di prima pioggia subiscono un trattamento in un impianto costituito da una vasca di accumulo con relativa sezione di sedimentazione avente un volume totale di 5,2 mc e da un disoleatore a coalescenza. La vasca è dotata di un pozzetto deviatore con sensore temporizzato per separare le acque di seconda pioggia, che recapitano direttamente nel Rio Fantino;
- C) le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici, subiscono un trattamento in un sistema monoblocco compatto costituito da fossa imhoff, degrassatore e filtro batterico anaerobico e, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, si uniscono alle acque di prima pioggia e vengono scaricate in un fosso tombato che confluisce nel Rio Fantino, bacino idrografico del Fiume Reno.
- D) i dimensionamenti della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione e del disoleatore, sono conformi a quanto previsto dalla DGR n. 286/05;

**Prescrizioni**

- 1. lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tab 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per scarichi in acque superficiali;
- 2. va eseguito con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia scaricate che attesti la conformità alla Tab 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per scarichi in acque superficiali. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: PH – BOD – COD - Solidi Sospesi Totali- Idrocarburi Totali. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale ad ARPAE SAC di Ravenna e Servizio Territoriale di Ravenna;
- 3. ad evento meteorico esaurito va garantito che lo scarico delle acque di prima pioggia in ricettore avvenga entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, così come previsto dalla DGR n. 286/05;
- 4. va effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia al fine di mantenere conformi il volume utile per il contenimento e la funzionalità depurativa, mediante asportazione dei sedimenti e degli oli accumulati. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- 5. nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione all'ARPAE Struttura SAC e Servizio Territoriale di Ravenna;
- 6. gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori, fosse Imhoff, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- 7. per quanto possibile dovrà essere ridotto al minimo lo scarico nella fognatura interna delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali (candeggina, ammoniaca, ecc.);
- 8. la planimetria della rete fognaria - Tavola Unica "Planimetria impianto fognario" febbraio18, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA;

9. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., dovranno essere mantenuti sempre accessibili in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**